



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA  
237/4/X/LEGA  
AM 5/17

Prot. n. 28 | 05.09.2017

Al Presidente del Consiglio  
della Regione

Sede

5/9/2017  
SILEGA 06/17  
J.S

### Mozione


**Oggetto: reintroduzione piano delle aree, ex articolo 38 D.L. 133/14.**

Il sottoscritto Consigliere regionale, Vincenzo Viglione, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

#### Premesso che:

- l'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", comunemente conosciuto come "Sblocca Italia", al comma 1 dispone che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità e che i relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità;
- il comma 5 della disposizione precisa, inoltre, che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9 del 1991 o sulla base di un provvedimento ministeriale, denominato "titolo concessorio unico";
- in sede di conversione in legge, era inserito, all'articolo 38, il comma 1 bis che stabiliva che il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'Ambiente, predispose un Piano delle Aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. In questo modo, il rilascio dei titoli concessori unici era subordinato all'approvazione del Piano che indicava dove fosse consentito cercare, estrarre e stoccare gli idrocarburi;
- per superare i rilievi delle Regioni inerenti alla violazione dell'articolo 117 Cost., in ragione della riconducibilità dell'attività di pianificazione nell'ambito della competenza legislativa "governo del territorio", con legge 23 dicembre 2014, n. 164 (legge di stabilità 2015), il comma 1 bis era modificato, prevedendo l'adozione del Piano delle aree previa intesa della Conferenza unificata, ma solo per le attività di ricerca e di estrazione sulla terraferma;
- la disposizione prevedeva, inoltre, che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Governo avrebbe potuto esercitare il potere sostitutivo,

05-09-17  
V. Leporello



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"


procedendo ugualmente all'adozione del Piano senza la partecipazione degli enti territoriali, seguendo una procedura semplificata;

**considerato che:**

- a) alcune Regioni proponevano un referendum abrogativo sul tema: uno dei quesiti concerneva il Piano delle aree e richiedeva che la partecipazione degli enti territoriali all'elaborazione del piano non riguardasse solo la terraferma, ma anche il mare territoriale, prevedendo inoltre una procedura, in caso di attivazione del potere sostitutivo del Governo, che includesse maggiormente gli enti territoriali;
- b) il Governo, superando di fatto i quesiti referendari, con legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) abrogava definitivamente il comma 1 bis dell'articolo 38 e, dunque, anche la previsione del Piano delle aree;

**rilevato che:**

- a) il piano delle aree è necessario per fare in modo che le attività di ricerca e di coltivazione di gas e petrolio siano consentite sulla base di una pianificazione che tenga conto di diversi interessi economici e ambientali esistenti e che tuteli le aree territoriali più fragili del Paese, sulla base di criteri scientifici e di dettagliate procedure metodologiche, garantendo al contempo i necessari processi di coinvolgimento e partecipazione democratica;
- b) l'articolo 15 del decreto 7 dicembre 2016 del Ministero dello Sviluppo economico dispone che: *"Fermo restando il divieto di conferimento di nuovi titoli minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"*;
- c) la disposizione prevede, altresì, che possono essere inoltre autorizzate: le attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo e coltivazione necessarie all'esercizio;
- d) in ragione di tale disposizione si renderebbero ammissibili nuove trivellazioni anche nella ree ricadenti entro le 12 miglia marine;



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

**atteso che:**

- a) la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, rientrano, nelle materie di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., per le quali l'avocazione allo Stato di specifiche funzioni amministrative e della relativa disciplina normativa sono realizzabili, per consolidata giurisprudenza costituzionale, solo ove la disciplina statale che opera tale avocazione preveda una intesa con la regione interessata;
- b) il Piano delle aree si pone quale strumento di regolamentazione, programmazione e razionalizzazione delle attività estrattive e mira a rafforzare il ruolo delle Regioni, a estendere la previsione del Piano anche al mare, entro e non oltre le 12 miglia, e a prevedere che in assenza del Piano non possa essere richiesto e rilasciato alcun titolo.

**Tanto premesso, considerato, rilevato e atteso,  
chiede che il Consiglio regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale:**

1. ad attivarsi presso la Conferenza Stato-Regioni al fine di favorire una modifica normativa dell'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, mediante la reintroduzione del Piano delle aree.

Vincenzo Viglione